



REGIONE
LAZIO



COMUNE DI CASTELLIRI



Guida: Difendersi dall'Usura

***Manuale contro il sovra indebitamento e per il
corretto accesso al credito***

 ***CODICI***
Centro per i Diritti del Cittadino

*Con il contributo dell'assessorato ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la
sicurezza della Regione Lazio*


CHE COSA SIGNIFICA “SOVRAINDEBITAMENTO”?

La definizione di “sovra indebitamento” non è di per sé specificativa di un problema, in quanto il confine tra l’ indebitamento ed il sovra indebitamento, non è sempre di facile demarcazione.

In questa guida, si è scelto di definire il sovra indebitamento come “Qualsiasi situazione di indebitamento insostenibile in relazione al livello del reddito corrente ed alle integrazioni eventualmente possibili, dalla ragionevole liquidazione del patrimonio disponibile”. (Fiasco M., 1999) Semplificando, rientrano nella categoria di sovra indebitati tutti quei soggetti o famiglie, che si trovano in una situazione di deficit economico in quanto il loro bilancio fa registrare uscite superiori alle entrate, queste ultime di qualsiasi natura esse siano o da qualsiasi fonte esse provengano,comprendendo in esse sia i redditi da lavoro, sia le rendite provenienti dall’alienazione di beni familiari mobili ed immobili.

LA PREVENZIONE COMINCIA DAL CORRETTO USO DEL DENARO

Molti i fattori che contribuiscono al sovraindebitamento delle famiglie.



Una importante parte del problema è costituita dalla pubblicizzazione di stili di vita costosi e desiderabili che ingenerano la volontà di vivere al di sopra delle proprie possibilità reali.

La riduzione, poi, del servizio sanitario e dei servizi gratuiti erogati dallo Stato, insieme all’insorgere di patologie di lunga degenza, nonché una progressiva riduzione del potere d’acquisto di salari e pensioni, contribuisce.

Il fenomeno del sovraindebitamento familiare non è quindi esclusivamente legato a stili di vita al di sopra delle proprie possibilità, ma alla progressiva diminuzione delle capacità di acquisto delle famiglie (conseguente alle ridotte entrate e all’aumento del costo della vita) nonché l’aumento del rischio determinato dalla riduzione delle coperture sociali. Lo Stato dovrà farsi carico di questa nuova drammatica e pressante situazione, tuttavia, anche per la famiglia diventa prioritario un corretto uso del denaro ed una adeguata gestione del bilancio familiare. Dobbiamo innanzi tutto distinguere la situazione di indebitamento da quella del sovraindebitamento. L’indebitamento non è una condizione patologica se rientra nella normale gestione del rapporto tra entrate ed uscite. Nella gestione delle esigenze familiari, normalmente non si hanno risorse sufficienti a far fronte a situazioni straordinarie, come l’acquisto di una casa o di un’auto, per le quali si ricorre ad un debito (avere un capitale anticipato da altri a cui bisogna pagare gli interessi). L’indebitamento diventa una condizione patologica, come precedentemente detto, se c’è uno squilibrio tra le entrate e le uscite.

Il sovraindebitamento è l’anticamera dell’usura.

COSA DETERMINA IL SOVRAINDEBITAMENTO?

Il sovraindebitamento può essere determinato da diversi elementi:

- 1) Da fattori interni: in conseguenza a stili e modelli di vita, determinati dall'ambiente sociale e culturale in cui si vive, da una propensione alla spesa di un componente della famiglia;
- 2) Da fattori esterni: nei casi in cui si deve far fronte a particolari eventi della vita, quali la perdita del lavoro, una nuova attività lavorativa, una malattia, ecc.

Questi eventi incidono in maniera più significativa se sopraggiungono dopo una fase d'indebitamento, magari per l'acquisto di una nuova casa.

Bisogna poi distinguere tra vari livelli di sovraindebitamento:

- 1) **leggero**, può essere frutto di una momentanea situazione di difficoltà a cui la famiglia riesce a far fronte attraverso l'uso di strumenti ordinari e della solidarietà di amici e parenti;
- 2) **importante**, quando lo stato di sovraesposizione economica alimenta continuamente i debiti determinandone il consolidamento, ma ancora non viene intaccata in maniera significativa la qualità della vita;
- 3) **permanente o cronico**, quando il bilancio familiare non riesce più a far fronte agli interessi dei debiti e si intacca profondamente la qualità della vita. Le entrate non coprono gli interessi dei debiti.

Una corretta gestione del bilancio familiare, comporta l'utilizzo del denaro in base a delle priorità dei bisogni umani percepiti, cercando sempre di — massimizzare i benefici e minimizzare la spesa“.

Il bisogno è percepito da ognuno di noi in modo diverso.

Per qualcuno è assolutamente necessario possedere un telefono cellulare, per altri lo stesso oggetto è ininfluente o addirittura un disturbo.

A scopo meramente indicativo, può essere utile riportare una scala tassonomica dei bisogni: bisogni umani di base sono quelli FISILOGICI, quali casa, cibo, tempo libero. Seguono quelli PSICOLOGICI, che comportano la soddisfazione dei bisogni di base e, successivamente la ricerca della realizzazione del bisogno di sicurezza fisica e psicologica. Segue il BISOGNO DI AUTO REALIZZAZIONE, che mira alla realizzazione di un determinato status sociale. Nel caso in cui il sovraindebitamento è determinato da fattori interni alla famiglia, l'unica via di uscita è quella di cambiare lo stile di vita e muoversi verso una gestione equilibrata dei consumi riportandola nel corretto rapporto di equilibrio delle entrate ed uscite. Nel caso di sovraindebitamento determinato da fattori esterni, si dovrà pianificare il proprio bilancio considerando tutte le spese e le entrate reali, tagliando le uscite non necessarie o procrastinabili. Per far questo è necessario conoscere il —costo“ del denaro. Conoscere il suo costo, infatti, permette una adeguata economia familiare. Per questo, con il seguente testo, si vogliono illustrare quelli che sono istituti giuridici utilizzati nella pratica comune, ma che sono al contempo poco conosciuti da chi li utilizza normalmente.



DATI SULLA CONDIZIONE DI INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Esaminando i dati del Censis (CENSIS, 2005) emerge come numerosissime siano le famiglie definibili “povere o sull’orlo della povertà” nel nostro paese, addirittura una su cinque. Le categorie interessate, sono essenzialmente due: **le famiglie monoreddito** da lavoro impiegatizio o operaio senza altro introito di natura patrimoniale o autonomo e i **lavoratori precari**, in particolare donne, giovani ed immigrati non ancora stabilmente inseriti nel mercato del lavoro e privi di adeguate tutele sociali. Negli ultimi anni, poi, sono aumentati i casi di **genitori separati** con prole a carico che cadono in uno stato di vera e propria indigenza.

In questo contesto le famiglie italiane oggi, per tentare di mantenere “il vecchio, dignitoso livello di vita” (EURISPES,2006), devono sempre più spesso fare ricorso al rinvio di pagamenti utilizzando i vari strumenti finanziari disponibili sul mercato creditizio. Anche gli ultimi dati resi noti dalla Banca d’Italia (Banca D’Italia, 2006) fotografano una situazione allarmante, secondo la quale a settembre del 2005 l’ammontare dei prestiti richiesti dalle famiglie italiane ha raggiunto il ragguardevole tetto dei 68 miliardi di euro, risultando superiore di ben il 20% rispetto all’anno precedente; ciò significa che nel periodo considerato il debito pro-capite in Italia è aumentato, mediamente, di 1.000,00 euro a causa dell’acquisto di beni e servizi, escludendo i mutui per gli acquisti immobiliari, che in genere occupano da soli i tre quarti degli impegni di pagamento.

GESTIONE DEL DENARO

IL CONTO CORRENTE BANCARIO

La decisione di aprire un conto corrente bancario è sicuramente una scelta saggia che denota la volontà di riuscire a mettere da parte del capitale per la sicurezza del futuro proprio e della propria famiglia.

Per aprire un conto corrente occorre presentarsi ad uno sportello bancario con un documento di identità ed il codice fiscale.

Chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. Pertanto, se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi, occorre richiedere agli uffici anagrafici del comune il “certificato di residenza storico anagrafico” e presentarlo. È l’unico mezzo per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi protestati.

E’ consigliabile accertare sempre se la nostra posizione di lavoro o sociale possa permetterci di avere condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle varie categorie con la banca.

Presso la banca si sottoscriveranno le norme generali che regolano il contratto di conto corrente (una copia deve essere consegnata al cliente) e si depositerà la firma in apposite schede. La scelta della periodicità dell’estratto conto è a esclusiva discrezione del titolare del conto e può essere annuale, semestrale, trimestrale, mensile (art. 119 secondo comma del Testo Unico bancario). Lo stesso Testo Unico bancario concede al correntista 60 giorni, dalla data di ricevimento, per proporre reclamo scritto a fronte della individuazione di un errore di esecuzione, dopodiché il documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti, però, che l’art. 1832 c.c. fissa in 6 mesi il limite per impugnare l’estratto nel caso di errori di scritturazione, di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.

È possibile intestare il conto a più persone. I “contitolari” possono chiedere di agire “disgiuntamente” (firme disgiunte) o “congiuntamente” (firme congiunte). Attenzione: le clausole (“firme congiunte” o “firme disgiunte”) vanno sottoscritte da tutti gli intestatari. Il titolare del conto può delegare una persona di sua fiducia, la quale potrà effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e per conto del titolare, gli è preclusa la sola operazione di chiusura

del rapporto. Dopo un certo numero di giorni trascorsi (giorni di valuta) le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico. In funzione del tipo di titolo, si definiscono i giorni di valuta e di disponibilità.

Attenzione: se il Direttore permette di prelevare fondi dal nostro conto prima che siano trascorsi i giorni di valuta, stiamo utilizzando soldi prestatati dalla banca; l'operazione sarà gravata da tassi passivi e commissione di massimo scoperto. Ci si deve aspettare un addebito in funzione della somma utilizzata prima che sia maturata la valuta.

Il rapporto con la banca è fiduciario, quindi, il titolare può chiudere il conto quando vuole, senza dare giustificazioni. Ma anche la banca può decidere di interrompere il rapporto.

Il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 ultimo comma del Testo Unico).

Importanti modifiche al Testo unico sono state introdotte dal “decreto Bersani” (d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248).

In particolare sono posti dei limiti alla tradizionale facoltà delle banche di variare unilateralmente nei contratti di durata i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto. In primo luogo tale possibilità è subordinata a una espressa pattuizione approvata specificamente per iscritto da parte del cliente.

Ma l'aspetto più rilevante è la necessità di un “giustificato motivo”. Che cosa si intende per giustificato motivo? L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha emanato una circolare in data 4 agosto 2006 nella quale si afferma che il giustificato motivo può essere identificato con qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto sia con riferimento ai mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca sia con riferimento a condizioni oggettive. Ha, altresì, indicato qualche esempio: la necessità di adeguarsi a modifiche normative, i mutamenti relativi “al grado di affidabilità del cliente in termini di rischio di credito”, i “mutamenti nelle caratteristiche gestionali” della banca, le variazioni dei tassi di politica monetaria stabilite da Banche centrali (come Bce, Fed) o anche dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (Euribor, Irs, Libor e altri) o di altri rilevanti e oggettivi parametri economici (ad esempio indici Istat) e di altre condizioni di mercato (ad esempio, aumenti generali dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari).

Occorre notare che si tratta di una interpretazione di parte, che tende a svuotare nell'interesse delle banche la novità legislativa, soprattutto nella parte in cui attribuisce rilievo a fattori puramente interni agli istituti di credito (“mutamenti nelle caratteristiche gestionali”). Sarà compito della giurisprudenza, sollecitata opportunamente anche dalle associazioni dei consumatori, delineare i contorni dello ius variandi delle banche. E' auspicabile che prevalga una interpretazione favorevole agli interessi dei clienti, che sono i soggetti deboli del rapporto.

In relazione alle variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria è previsto che debbano riguardare contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e che si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Che cosa si intende per “contestualmente”? Le banche al momento ritengono che debbano essere riallineati solo i tassi attivi e passivi di uno stesso rapporto, ma non anche quelli relativi ad altri rapporti con lo stesso cliente. Ciò permette alle banche di modificare i tassi sugli impieghi, ma non contestualmente quelli sui depositi. Anche in questo caso occorrerà fare il possibile affinché prevalga l'orientamento contrario.

In relazione all'esercizio dello ius variandi è disposto che qualunque modifica unilaterale debba essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. E' in questo modo eliminata la possibilità di comunicare le variazioni per la generalità dei clienti mediante avvisi pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale", precedentemente autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr). La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non sono osservate le predette disposizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Particolarmente importante è la previsione della facoltà da parte del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Scopo della disposizione è favorire la possibilità del cliente di cambiare banca. Le spese di chiusura incidono su tale aspetto, disincentivando la scelta di un altro istituto di credito e, conseguentemente, la concorrenza. La Banca d'Italia ha condotto una indagine, rilevando "un costo medio di chiusura dei conti correnti di 34 Euro. Nel 75 per cento dei casi le spese connesse con l'estinzione del rapporto sono risultate inferiori o pari a 50 euro; in particolare, per il 30 per cento dei conti non sono stati riscontrati oneri di chiusura. Spese superiori a 75 Euro sono state accertate nel 6% dei casi ("Relazione annuale per il 2005" della Banca d'Italia").

1. Chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. È pertanto opportuno far presente subito la situazione, per evitare spese di chiusura successive.
2. Se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi occorre richiedere agli uffici anagrafici del comune il "certificato di residenza storico anagrafico" e presentarlo. È l'unico mezzo per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi protestati.
3. Accertare sempre se la nostra posizione di lavoro o sociale può permetterci di avere condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle varie categorie con la banca.
4. Tutte le spese, le commissioni, i tassi minimi o massimi devono essere esposti in fogli sintetici nei locali aperti al pubblico e riportati approfonditamente in fogli analitici, consultabili dagli utenti.
5. La variazione dei tassi di interessi deve essere sempre notificata per iscritto alla clientela. La comunicazione può limitarsi ad annunci sulla Gazzetta Ufficiale se la variazione è intervenuta per la totalità degli utenti della banca.
6. La chiusura definitiva di un conto corrente può richiedere anche un mese dalla data del nostro ordine. È pertanto conveniente non dare ordini di chiusura troppo a ridosso della fine dell'anno.

Se al 31 dicembre, pur se in estinzione, il conto risulta ancora aperto, si pagheranno le spese annuali di amministrazione e œ qualche giorno dopo œ all'atto della chiusura definitiva, quelle di estinzione. È opportuno, perciò, non dare l'ordine di chiusura dopo la metà di novembre.



MUTUI BANCARI

La prima cosa da fare è richiedere alla propria Banca l'**informativa generalizzata** sul mutuo. Questa deve contenere:

- **Indicazione dei tipi di mutuo disponibili** con un breve cenno alle differenze tra i prodotti

a **tasso fisso** e quelli a **tasso variabile**, comprese le relative implicazioni per il consumatore. Per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze, è bene ricordare che le varie tipologie di mutuo si differenziano a seconda delle seguenti caratteristiche:

finalità: acquisto prima casa, acquisto casa diversa dalla prima, ristrutturazione, ecc.;
capitale richiesto: importo massimo finanziabile (in percentuale sul valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare);

durata del pagamento: da 5 a 30 anni; **condizioni di ammortamento:** tasso fisso variabile / misto / modulare.

- **Scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata.**

- **Forme di garanzia richieste.**

- **Indicazione del costo per il consumatore** di un contratto tipo di mutuo.

- **Quantificazione delle spese** amministrative e legali attinenti al mutuo ed indicazione delle

ulteriori voci di spesa quantificabili solo all'atto di stipula del contratto (spese notarili ed assicurative).

- **Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma** alla banca

(compresi frequenza, importo e numero delle rate).

- L'eventuale possibilità di **rimborso anticipato** (e, in tal caso, a quali condizioni).

- L'eventuale necessità di una **perizia sul valore dell'immobile** e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione.

- La conferma che l'Istituto aderisce al **Codice di Condotta Europeo Mutui Casa** e l'indicazione della disponibilità presso l'Istituto di esemplari dello stesso.

Sulla base delle informazioni acquisite e con il supporto e la consulenza della banca, il consumatore presenta la sua richiesta di mutuo, ponendo molta attenzione alla compatibilità dell'ammontare della rata con le proprie capacità di reddito.

Per avviare l'iter istruttorio, la banca richiede al consumatore la documentazione reddituale (modello unico) ed anagrafica (documento di riconoscimento, codice fiscale, stato di famiglia e certificato di residenza), oltre a quella tecnico-legale, che comprende:

- atto di provenienza dell'immobile (titolo di proprietà);
- preliminare di compravendita, se stipulato, in caso di **acquisto**;
- preventivi di spesa se trattasi di **ristrutturazione**;
- visura catastale;
- planimetria catastale;
- documentazione relativa alla procedura di condono (se ricorre)

STIPULA DEL MUTUO

Prima della sottoscrizione del contratto di mutuo, il consumatore deve prendere visione delle condizioni dal documento di sintesi, che deve essere allegato al frontespizio dell'atto stesso, ponendo particolare attenzione a:

- tasso;
 - periodicità di rimborso;
 - spese accessorie;
-

- penale per anticipata estinzione;
- interessi moratori per ritardato pagamento;
- dichiarazione relativa allo scopo del finanziamento inerente l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Poiché il consumatore, per poter disporre della somma del mutuo, deve attendere che il Notaio abbia registrato il contratto ed iscritto ipoteca, la banca, su specifica richiesta, può anticipare l'importo occorrente per perfezionare l'acquisto, mediante apertura di credito in conto corrente.

SCelta DEL TASSO DI INTERESSE DEL MUTUO

Il **mutuo a tasso fisso** dà al consumatore la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scadere e l'ammontare complessivo del debito (capitale e interessi) da restituire. Il **mutuo a tasso variabile** consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca rate di mutuo variabili nel corso della vita del mutuo, in relazione all'andamento dei tassi di interesse di mercato. Il **mutuo a tasso misto** (c.d. modulare) consente al consumatore di alternare a tempi prestabiliti contrattualmente gli effetti del tasso fisso e del tasso variabile. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca non prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso. Il **mutuo a due tipi di tasso** offre al consumatore una soluzione intermedia tra tasso fisso e tasso variabile.

Nella scelta della tipologia, è fondamentale essere consapevoli che, stipulando un mutuo esclusivamente a tasso variabile, l'ammontare della rata potrà subire un aumento in relazione all'andamento del mercato, con impatto sul bilancio familiare odierno e futuro.

DA SAPERE:

ACCOLLO

L'accollo è un accordo, che si costituisce con contratto, tra il debitore (c.d. accollato) ed un terzo (c.d. accollante) mediante il quale il terzo - accollante - si assume il debito del primo - accollato.

AMMORTAMENTO

L'ammortamento è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale ed una quota interessi.

CANCELLAZIONE DI IPOTECA

La cancellazione di ipoteca viene rilasciata a seguito di avvenuto pagamento del debito garantito.

CONSOLIDAMENTO DI IPOTECA

Periodo di tempo decorso il quale l'ipoteca costituita a garanzia di un finanziamento non può più essere assoggettata ad azione revocatoria fallimentare, che è un'azione a tutela dei creditori del fallimento, che consente la ricostruzione del patrimonio del debitore-fallito, in quanto rende inefficaci alcuni atti dispositivi dallo stesso compiuti.

STRUTTURA DEL TASSO

Il tasso di interesse è composto da un parametro di riferimento: l'IRS, Interest Rate Swap, nel caso del mutuo a tasso fisso; l'EURIBOR, nel caso di mutuo a tasso variabile, maggiorati di una componente fissa espressa su base annua (SPREAD).

SPREAD

Componente fissa espressa su base annua sommata al parametro di riferimento applicabile.

TAEG oppure ISC

È un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.

STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari sono una particolare categoria di prodotti regolati da specifiche norme. ovvero:

- Obbligazioni–Titoli di Stato–Obbligazioni corporate
- Pronti contro termine (p/t)
- Azioni

OBBLIGAZIONI

Sono titoli di debito (in inglese *bond*) emessi da società o enti pubblici con lo scopo di reperire liquidità sul mercato. Tali strumenti attribuiscono al possessore il diritto di rimborso del capitale più un premio che può essere pagato sotto forma di interesse periodico (detto cedola) o tutto a scadenza.

TITOLI DI STATO

Sono obbligazioni caratterizzate dal fatto che l'emittente è lo stato italiano o altri stati sovrani.

Tipologie

> **BOT** (Buoni Ordinari del Tesoro): titoli a breve termine con scadenza **non superiore** all'anno. Sono strumenti del mercato monetario di tipo Zero Coupon;

> **Titoli di Stato non Italiani**: sono obbligazioni emesse da stati sovrani diversi dall'Italia, di tipo tasso fisso, tasso variabile o Zero Coupon o altre tipologie; si differenziano per emittente, divisa e regolamento.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

Sono operazioni con le quali un venditore cede (a pronti, ossia al momento dell'operazione) ad un determinato prezzo una certa quantità di titoli e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarne uguale quantità ad una data futura (termine, ossia al momento della scadenza dell'operazione). Si tratta fondamentalmente di un'attività di finanziamento a breve termine, a fronte di tale attività il venditore a pronti riconosce un tasso di interesse.

AZIONI

L'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società. Il possesso di (almeno) un'azione è la condizione necessaria per essere soci di una società per azioni o in accomandita per azioni. Il codice civile prescrive che alcuni tipi di società emettano azioni, mentre in altri casi si può scegliere se la proprietà venga rappresentata da azioni o da quote azionarie. Il ricorso alle azioni consente un più facile scambio delle stesse, magari attraverso lo strumento del mercato azionario. È possibile emettere diverse tipologie di azioni. All'interno di ciascuna categoria le azioni devono essere uguali e offrire uguali diritti. Le azioni ordinarie sono azioni nominative e danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società.

Le azioni privilegiate, di risparmio e di godimento, attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. Il valore complessivo delle azioni di una società è detto capitalizzazione.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi Comuni di Investimento sono strumenti finanziari, istituiti da società di gestione del risparmio (SGR), che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie quotate (di solito azioni ed obbligazioni) seguendo alcune regole finanziarie, soprattutto di diversificazione per ridurre i rischi degli investimenti.

Gli ammontari investiti sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori. I Fondi Comuni di Investimento rientrano nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE

Contratto con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza, a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana. Il rischio

dell'investimento è a carico dell'impresa ed il beneficiario ha diritto, a scadenza, ad un capitale minimo ed al riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all'interno dell'impresa di assicurazione (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Tale capitale può essere rivalutato ad un tasso minimo garantito.

POLIZZE INDEX LINKED

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato è direttamente collegato all'andamento del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento.

Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell'importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte

dell'assicurato. La garanzia del capitale investito non è solitamente data direttamente dalla Compagnia di Assicurazione, ma dall'emittente della struttura finanziaria sottostante la polizza, la cui affidabilità creditizia non deve avere ottenuto un rating inferiore ad A - da parte di una primaria agenzia di rating.

ATTENZIONE !!!

1. È evidente il rischio connesso ad un investimento azionario: se quando vendo (o sono costretto a vendere) il prezzo da me spuntato è inferiore a quello al quale ha acquistato, ho fatto un pessimo affare; se è superiore avrò guadagnato. Per questo si consiglia di investire in azioni con obiettivi di breve o brevissimo periodo.

2. Valutare bene i tempi di utilizzo del nostro risparmio. Occorre avere un quadro preciso dei propri impegni finanziari nel breve e medio periodo: se dobbiamo affrontare una spesa consistente nei

prossimi 12 mesi la collocazione dei nostri risparmi non può essere a rischio (azioni), come potrebbe invece essere se per i prossimi cinque o sette anni non abbiamo preventivato grosse uscite finanziarie.

3. La quota di investimento in capitale di rischio deve rappresentare una frazione (10-25%) dei nostri risparmi. Per decidere quanto investire in prodotti "rischiosi", dobbiamo chiederci: "Di quanto

potrò non aver bisogno per i prossimi quattro o sette anni?" Non è male, poi, inserire nella valutazione qualche spesa imprevista.

4. Occorre poter disporre di una quota di riserva per intervenire in caso di successivo calo del valore dei titoli azionari acquistati.

5. Ricordarsi che quando ci arriva la "soffiata riservatissima" (operatori, news letter, borsino, giornali, amici "ben informati", ...) chi doveva sapere ed agire ha saputo ed agito molto prima di noi, specie in un mercato finanziario ristretto come quello italiano.

6. Se il nostro investimento sta andando bene, liquidiamolo per tempo, anche contro il nostro istinto:

aspettare il picco massimo significa incappare nella inversione di tendenza.

7. Nel mercato azionario aver fretta di entrare o di uscire può non essere conveniente.

8. Attenzione a non essere presi dalla sindrome del gioco d'azzardo, con le prime vincite che ci spingono a nuove e più alte puntate.

9. Sui mercati azionari è consigliabile usufruire dei consigli degli esperti (di fiducia e professionalmente sperimentati), per non incorrere in bruschi risvegli e lasciare sui mercati parte dei nostri risparmi.

10. Mettere alla porta chi cerca di convincervi a collocare i vostri risparmi osannando rendimenti passati e "prevedendone" di futuri.

L'INDEBITAMENTO

IL PRESTITO IN DENARO :I TASSI DI INTERESSE

L'interesse rappresenta un concetto noto fin dall'antichità, tuttavia una definizione precisa, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo giuridico è recente . Secondo il pensiero giuridico, sono interessi i beni ricevuti come corrispettivo del godimento della propria cosa da parte di altri. Secondo il pensiero economico, l'interesse è il corrispettivo per la rinuncia al tesoreggiamento. In entrambi i pensieri, il concetto è riconducibile alla definizione di —prezzo del denaro“. E' il corrispettivo che si paga per utilizzare il denaro altrui. Gli interessi si distinguono in corrispettivi, moratori e compensativi.

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

Sono gli interessi dovuti quale prezzo per l'utilizzo del denaro e riguardano crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro. **Questi interessi sull'uso del denaro vengono calcolati con un'espressione aritmetica definita tasso.** Il tasso è il rapporto percentuale tra l'interesse e il capitale preso o dato in prestito. Questo tasso può essere legale o convenzionale. Il tasso di interesse fissato dalla legge si chiama tasso legale. La legge fissa il cosiddetto saggio degli interessi legali per ogni singolo anno con Decreto del Ministero dell'economia e della finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si deve riferire. Il tasso legale degli interessi può essere modificato dalle parti, con accordo che deve risultare per iscritto. Se l'accordo non è provato per iscritto, si applica il saggio di interesse legale. Le parti possono fissare un tasso di interesse in deroga a quello fissato dalla legge. In questo caso si dice tasso convenzionale.

IL TASSO SOGLIA (USURARIO)

La legge 108 del 1996, che ha introdotto norme in materia di usura, ha stabilito l'introduzione del limite oltre il quale non è possibile andare nella fissazione del tasso convenzionale. Tale limite è il cosiddetto tasso soglia usurario, oltre il quale gli interessi si intendono usurari, anche ove ci fosse stato l'accordo delle parti. Il Ministero dell'economia e della finanza rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TAEG) di varie categorie di finanziamento e fissa il tasso soglia: il tasso soglia usurario è formato dal tasso effettivo globale medio, aumentato del 50% .

Chiunque presti denaro ad un interesse che supera il tasso soglia usurario commette il reato di usura e la clausola del contratto è nulla e non sono dovuti interessi.

Si intendono “usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento“. Questo significa che se, a causa delle oscillazione del tasso d'interesse, un contratto prevede un tasso di interesse diventato usurario successivamente alla sua stipula, non c'è usura ma solo l'obbligo di ridurre il tasso applicato per le rate a venire. Si dicono **Interessi Compensativi** gli interessi dovuti nei contratti di scambio, quale prezzo per il mancato utilizzo del bene prima del ricevimento della controprestazione. La differenza sostanziale, rispetto agli interessi compensativi, risiede nel fatto che il credito non è ancora liquido ed esigibile. In caso di ritardo nei pagamenti, è prevista l'applicazione dei cosiddetti **Interessi Moratori**. Gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora. L'interesse di mora è pari all'interesse legale, a meno che prima della mora fossero dovuti interessi in misura superiore a quella legale. In questo caso, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

L'ANATOCISMO: QUANDO PAGHIAMO INTERESSI SULL'INTERESSE!

Con il termine **anatocismo**, viene chiamato il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, ossia la produzione degli interessi sugli interessi.

Gli interessi sugli interessi scaduti non sono un effetto automatico del contratto, ma deve essere frutto di un accordo contrattuale tra le parti stipulato prima della loro scadenza e comunque sempre che si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi.

In mancanza di accordo, secondo il codice civile, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale. I patti successivi non possono avere effetto retroattivo. L'interesse anatocistico applicato è pari all'interesse legale. Nelle operazioni in conto corrente bancario, deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.







IL CREDITO AL CONSUMO

E' la moda degli ultimi anni, "compri oggi, paghi tra sei mesi delle "minirate" di cui non ti accorgerai nemmeno!" e così le famiglie si indebitano per il televisore maxischermo che in realtà non potrebbero permettersi. Per credito al consumo si intende, in fatti, la concessione di dilazione di pagamento, dietro finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica, il consumatore quindi. Questo tipo di credito può essere concesso solamente da una banca, da una finanziaria o da soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. Sono considerati crediti al consumo i "prestiti" fino a 30.987 Euro.



Il contratto di credito al consumo deve essere redatto in forma scritta e una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore.

Nel contratto devono essere indicati:

-  l'ammontare e le modalità del finanziamento;
-  il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
-  il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che è il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso;
-  il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
-  le eventuali garanzie richieste;
-  le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

I contratti di credito al consumo che abbiamo ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi devono contenere a pena di nullità: la descrizione analitica dei beni e dei servizi; il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento di proprietà, nei casi in cui il passaggio di proprietà non sia immediato.

Nei casi di assenza o nullità delle clausole valgono le seguenti regole: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e della finanza; la scadenza del credito è a trenta mesi; nessuna garanzia o copertura assicurativa è costituita a favore del finanziatore.

Il consumatore ha la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento in via anticipata, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

Nei contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. L'art. 42 del Codice del consumo prevede che nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il

consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

La vigilanza sul rispetto delle norme indicate è affidata alla Banca d'Italia in relazione ai contratti stipulati da banche e finanziarie e al Ministero dell'industria in relazione ai contratti stipulati con i fornitori.

ENTI DI VIGILANZA E TUTELA DEL RISPARMIO

L'Italia è stata funestata negli ultimi anni da una serie di scandali finanziari a partire dalla questione dei bond argentini, Parmalat, Cirio, ecc. fino al recente crollo delle Lehman Brothers e degli altri titoli cosiddetti "tossici". Questi avvenimenti hanno scosso la fiducia dei risparmiatori. **Tali fenomeni sono un chiaro segno del difetto di funzionamento dei sistemi di controllo.**

In particolare è compito della Banca d'Italia vigilare sul contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, mentre la CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Per arginare i gravi fenomeni indicati è stata approvata la legge 28 dicembre 2005 n. 262 (è entrata in vigore il 12 gennaio 2006).

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

la Legge sul risparmio, come viene chiamata, introduce numerosi cambiamenti in materia societaria e finanziaria con l'intento di proteggere i risparmiatori e disciplinare il mercato finanziario.

E' parzialmente riformata la Banca d'Italia. Il mandato del Governatore è ora a termine: dura in carica sei anni con possibilità di un solo rinnovo. Sono contemplate forme di coordinamento e collaborazione tra le autorità di vigilanza. E' modificato il Testo unico bancario, prevedendo, tra i vari aspetti, che per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, debba essere pubblicizzato il tasso effettivo globale medio (Tegm), che deve essere computato secondo le modalità previste per la determinazione del Taeg (tasso annuo effettivo globale) nel credito al consumo. E' il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Il governo è delegato ad adottare alcune misure a tutela dei risparmiatori lesi. In particolare sono previste procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob per la decisione delle controversie tra i risparmiatori e gli intermediari bancari e finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Nel caso in cui tramite le indicate procedure sia accertato l'inadempimento da parte delle banche o degli intermediari finanziari è disposto un indennizzo, fatto salvo il diritto di agire dinanzi al giudice ordinario per l'integrale risarcimento del danno. E', altresì, prevista l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori destinato all'indennizzo, nei limiti della disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, accertati con sentenza passata in giudicato, causati dalla violazione delle norme che regolano l'attività degli intermediari.

L'USURA

Il prestito di denaro richiedendo interessi, anche considerando beni, mobili o immobili, eccessivi, è un reato. Il Ministero del Tesoro, trimestralmente individua il Tasso Soglia, ovvero la soglia oltre la quale, gli interessi sono sempre da considerarsi usurari. Il tasso di usura è previsto dall'art. 644 del codice penale, il quale stabilisce che:

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni”.

L'usura si configura, quindi, non solo nel caso di prestiti in denaro, ma anche quando l'usuraio si fa dare o promettere altri beni, spesso beni immobili, per mezzo di scritture private o atti pubblici. Commette il reato di usura anche il mediatore che procura una somma di denaro od altra utilità, facendosi dare o promettere, a sé o ad altri, per l'attività di mediazione, un compenso usurario. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al limite indicato dai decreti ministeriali, quando, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, i vantaggi o compensi risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Il reato di usura è aggravato con pene aumentate da un terzo alla metà:

- 1)** se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2)** se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3)** se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4)** se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5)** se il reato è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

SI COMINCIA CON L'INDEBITAMENTO

L'anticamera dell'usura è l'indebitamento. Non è certamente automatico che chi si trova in questa area a rischio diventi vittima d'usura: lo diventa solo se a questa situazione si aggiunge l'errore di rivolgersi a persone spregiudicate che ci promettono un aiuto inverosimile. Bisogna riuscire ad aver ben presente, anche nelle situazioni più disperate, che colui che offre denaro con interessi sproporzionati o superiori ai limiti previsti dalla legge è solo uno che si arricchisce sulla pelle della povera vittima. Anche se il prestito usurario, quindi, può costituire un rimedio (ad esempio, evita il protesto di un assegno), esso è sempre provvisorio e avvia la vittima ad una sicura rovina. L'errore può manifestarsi in vari modi: contando solo sul denaro avuto in prestito da una banca (è opportuno, invece, avere sempre un proprio capitale da rischiare); attraverso un errore di valutazione di chi vuole sviluppare la propria attività in un settore o in un momento di crisi; attraverso una sopravvalutazione delle proprie capacità; nell'incapacità a mantenere un rapporto equilibrato tra il proprio reddito e il tenore di vita. L'usura contiene in sé un paradosso: soggetti ritenuti non affidabili dal sistema bancario, e per tale ragione respinti e costretti a rivolgersi al prestito usurario, in realtà si dimostrano in grado di corrispondere, spesso per anni, interessi elevatissimi. Il rapporto tra l'usuraio e la vittima è un rapporto di dipendenza da parte dell'usurato nei confronti dell'usuraio. Se si vuole aiutare chi è usurato, pertanto, in primo luogo bisogna spezzare la dipendenza: non si può aiutare chi definisce il suo usuraio come qualcuno che gli ha voluto bene o come colui che l'ha aiutato; se si offre del denaro a chi si trova in questa situazione gli si aggravano i problemi.

L'IMPORTANZA DI DENUNCIARE L'USURARIO

La denuncia è il primo passo per uscire dai casi di usura. Essa, infatti, è la garanzia che si spezza il legame di dipendenza, e, se si passa attraverso la denuncia penale, dà maggiori certezze che la vittima non tornerà più sotto usura perché non si troverà mai qualcuno che dà i **soldi a chi ha denunciato. La denuncia, pertanto, deve essere considerata come un'arma** di cui l'usurato può disporre contro il proprio usurario. Essa, infatti, permette alla vittima di ottenere una protezione e di agevolare il suo reinserimento sociale, attraverso il ricorso agli strumenti di solidarietà. È importante, naturalmente, che la vittima non informi l'usurario della denuncia presentata, che non gli prospetti nemmeno il proposito di presentarla, perché in questo modo agevolerebbe l'attività di inquinamento delle prove. Ogni persona che ha notizia di un reato può farne denuncia all'Autorità Giudiziaria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza). Con la denuncia si aprono una serie di azioni che aiutano il cittadino ad uscire dal tunnel dell'usura. Con la denuncia all'A.G. si ottiene:

- **sospensione immediata dei pagamenti all'usurario;**
- **sequestro dei titoli**
- **inibizione o sospensioni delle azioni esecutive**
- **accesso al fondo di solidarietà vittime dell'usura**

la possibilità di azioni civili per la rescissione dei contratti usurari. È importante sapere che, nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero delle somme di denaro, dei beni e delle utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Inoltre, si deve sapere che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La vittima ha la possibilità di chiedere la sospensione della pubblicazione e la cancellazione del protesto dei titoli (è sufficiente che si dichiari vittima dell'usura, che risulti parte offesa in un procedimento per tale reato, che abbia assunto delle obbligazioni cartolari protestate in un contesto di usura, che l'imputato sia stato rinviato a giudizio e che si presenti una domanda al presidente del tribunale). Sussiste la possibilità di ottenere la riabilitazione e di ottenere mutui agevolati.

PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE

Prevenire è sempre la migliore cura. In questo senso l'impegno delle istituzioni è fondamentale ma non risolutivo. È necessario che la persona ponga in essere una severa disciplina di recupero e di ristabilimento economico, nella consapevolezza che dovrà rinunciare a molte cose. Esistono nel nostro Paese numerosi strumenti per sostenere le persone che si trovano in momentanea difficoltà economica o che semplicemente non hanno accesso al credito. Molti enti locali (Regioni, Province e Comuni) hanno previsto dei fondi in favore di queste persone o società. A livello statale, oltre al Fondo di solidarietà, è stato istituito un Fondo per la Prevenzione del fenomeno dell'usura (ex art. 15 L.108/96). Questi fondi sono stati istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Le fondazioni e le associazioni prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati dal Ministero e nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito. I criteri generali sono i

seguenti: effettivo stato di bisogno del richiedente, stato di difficoltà che ha determinato l'indebitamente, effettiva capacità di rimborso del prestito, in base al reddito o alla situazione patrimoniale. Per presentare la domanda per accedere a tali fondi, è necessario consultare le relative organizzazioni, le quali hanno ciascuna un proprio regolamento che deve essere di accesso pubblico. Coloro che si trovano a rischio usura e nello stesso tempo sono in possesso dei requisiti sopra descritti, possono rivolgersi alle organizzazioni che gestiscono tali fondi. Queste organizzazioni instruiranno la domanda e, qualora la ritengano meritevole, inviano una lettera alla banca convenzionata per l'erogazione di un mutuo a tasso agevolato. Il pesante limite di questo strumento sta nel fatto che le banche mantengono un potere discrezionale nella concessione di tali prestiti, inficiando molto spesso l'opera meritoria della associazioni.

IL FONDO DI PREVENZIONE

Lo Stato, attraverso il Fondo di prevenzione, offre dei finanziamenti alle fondazioni antiusura affinché, dopo una adeguata e approfondita valutazione, possano offrire una garanzia agli istituti di credito fino alla copertura dell'intero rischio. In tal modo si offre un'alternativa al ricorso all'usura per chi si trova in una condizione di grave difficoltà finanziaria ed è un soggetto a rischio: non facendo prevalere solo principi di natura economica, ma anche quelli di solidarietà, si possono sottrarre potenziali «clienti» al mercato illegale del denaro. Il Fondo di Prevenzione non opera direttamente, ma ha delegato la gestione ad appositi fondi speciali, costituiti da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, chiamati Confidi.

IL FONDO DI SOLIDARIETA'

Presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, è istituito il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura». Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse, di durata non superiore a dieci anni, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del reato di usura e, avendo sporto denuncia, risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Dal Fondo sono escluse le famiglie e i lavoratori dipendenti. Questa è, purtroppo, una grave lacuna della legge. La concessione del mutuo è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Il termine per la presentazione della domanda è di centottanta giorni a decorrere dalla data della presentazione della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini. La domanda per la concessione del mutuo può essere presentata solo per i fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le domande devono essere presentate o inviate, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, all' Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) nella Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il reato. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il Prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.

La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dalla vittima, deve contenere:

- a)** la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
 - b)** l'analitica descrizione dei fatti e l'indicazione della data in cui si sono verificati;
 - c)** l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data e delle modalità con le quali l'interessato ha avuto notizia dell'inizio delle indagini;
 - d)** la dichiarazione dell'interessato che non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi e che, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e)** l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno, consistente in perdite o mancati
-

- guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;
- f) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo e dei tempi di restituzione ed eventualmente delle modalità di erogazione della stessa;
 - g) l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

Alla domanda deve essere allegato:

- a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
- b) il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, per le sue modalità di riscossione o per la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. A questo fine, l'interessato deve fornire elementi di prova sulle cause che hanno eterminato il maggior danno;
- c) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;
- d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza. La condizione per accedere ai benefici è che la vittima denunci all'autorità giudiziaria gli usurai e collabori attivamente al perseguimento del reato. La denuncia è necessaria perché spezza il cordone

che lega la vittima al carnefice e rende efficace l'aiuto: sostenere chi continua a essere vittima d'usura comporta il rischio che il denaro finisca nelle tasche dell'usuraio. Quando si denuncia, inoltre, diminuisce il rischio di violenza: le intimidazioni avvengono sempre all'interno della relazione usuraia, per superare resistenze ed esitazioni. Denunciando si corrono meno rischi e si è più sicuri.

LE AZIONI CIVILI CONTRO I CONTRATTI FRUTTO DI USURA

In qualunque contratto, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.). L'azione di nullità è imprescrittibile. Se il contratto è stato eseguito in tutto o in parte, la vittima ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato e al risarcimento dei danni. Oltre che con l'azione di nullità, il contratto può essere invalidato con l'azione di rescissione per lesione (artt. 1448 ss. c.c.). Ciò si realizza quando c'è sproporzione tra la prestazione e la controprestazione e questa è dipesa dello stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La rescissione del contratto fa venir meno gli effetti dello stesso e determina il risarcimento dei danni a favore del soggetto che ha subito il contratto usurario, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Normalmente l'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, ma nel caso dell'usura, essendo questa un reato, si applica la prescrizione decennale. Sovente il rapporto usuraio tende non solo a ottenere interessi illeciti, ma a impadronirsi di tutti i beni o dell'azienda della vittima. Quando il circolo vizioso dei pagamenti non è più sostenibile, l'usuraio pretende di garantire il debito attraverso la sottoscrizioni di scritture private di vendita di immobili o di acquisire la titolarità dell'azienda. Tali atti sono nulli. L'art. 1418 c.c. stabilisce, infatti, che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative. Non vi è dubbio che il contratto che preveda vantaggi usurari sia contrario a norme imperative. Inoltre occorre considerare che l'art. 2744 c.c. prevede la nullità del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento.

GLI STILI DI VITA

La condizione di usura va considerata come una situazione in cui hanno un ruolo centrale comportamenti disfunzionali, che contribuiscono a creare le condizioni favorevoli perché l'azione di usura si attivi. Alla base dei comportamenti disfunzionali, asociali o maladattati è verosimile che ci siano aspettative irrealistiche determinate dalla distorsione della percezione del sé, e dalla negazione o dall'errato riconoscimento dei bisogni. Riferendoci alla teoria generale dei bisogni, come delineata da Abraham Maslow, filosofo americano di formazione umanistica, l'attuazione del sé può essere ricondotta alla necessità di soddisfare, in termini motivazionali, individuabili categorie di bisogni attraverso l'attivazione di soluzioni adeguate. Nell'ottica del sistema dei bisogni di Maslow, pertanto, l'accedere all'usura come soluzione ad una carenza di denaro può essere ricondotto nella maggior parte dei casi alla esplicitazione di una risposta disfunzionale ad uno stato di privazione di bisogni fondamentali (socializzazione, sicurezza, sopravvivenza) indotta da condizioni socio-ambientali sfavorevoli e dal rapporto con esse. In questo senso essa non appare dissimile a risposte disfunzionali ben note quali l'abuso di alcool, di droghe, il gioco d'azzardo o comportamenti che consentono di manipolare la realtà con l'effetto di non riconoscere gli insuccessi o accettare i propri limiti.

EMULAZIONE

Immaginiamo due famiglie vicine di casa. La famiglia 1, benestante, ha un tenore di vita molto elevato, che può permettersi senza alcuna difficoltà economica poiché dispone di ingenti entrate di denaro. La famiglia 2, modesta, ha un tenore di vita molto morigerato, avendo scarse disponibilità economiche. Essa, tuttavia, è costantemente sollecitata dalla visione del modo di vivere della famiglia 1. Questa costante e prolungata sollecitazione, a cui è soggetta la famiglia 2, induce questa famiglia a fare investimenti più grandi di quelli che può permettersi per un meccanismo di emulazione. Questo, naturalmente, porterà ad un sovraindebitamento della famiglia 2.

GIOCO

Definiamo giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Caratteristiche essenziali sono quindi il fine di lucro e l'aleatorietà della vincita o della perdita. Per fine di lucro s'intende il fine di conseguire vantaggi economicamente apprezzabili. Per la sussistenza del fine di lucro è essenziale la valutazione dell'entità della posta. Quando questa è minima o non economicamente apprezzabile, il fine di lucro è escluso. Per aleatorietà della vincita o della perdita si intende che questa dipenda interamente o in misura prevalente, rimessa al caso e non all'abilità o alla bravura del giocatore. Il gioco d'azzardo, secondo il comune sentire, è un fatto riprovevole, in quanto è contrario ad un'etica sociale fondata sul risparmio e sul lavoro e in quanto esso rappresenta un elemento di grave turbativa della vita economica e sociale del singolo individuo. In alcuni casi il gioco diventa una vera e propria patologia di dipendenza con effetti drammatici sulla persona, sui beni personali e sulle famiglie. Lo Stato vieta i giochi d'azzardo effettuati da altri, considerandoli contrari all'ordine pubblico e al buon costume, mentre promuove propri giochi d'azzardo in un sistema di monopolio, essendo l'unico soggetto che può realizzare quel prodotto e su cui decide dove si effettua, il costo e le tasse da pagare. Per garantire tale monopolio, lo Stato punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati (anche la propria abitazione), tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola o ne prende parte, — punendolo — con l'arresto.

Alcune persone sono dipendenti dall'indebitamento, vale a dire, esse non riescono ad avere momenti in cui non pagare rate o debiti. Questa è una vera e propria patologia molto pericolosa, perché può portare ad indebitamenti che superano le reali possibilità economiche del soggetto in questione.

La preda dell'usuraio, la persona caduta nella tela dell'usura ha bisogno di una vera e propria ri-educazione finalizzata a ritrovare un progetto di vita personale. La persona, cioè, deve essere supportata nell'individuazione della propria via, nella ridefinizione delle responsabilità soggettive, e nella promozione della riorganizzazione dei processi decisionali. A tutti gli effetti si tratta di attuare una ri-educazione alle scelte, focalizzata principalmente, ma non solo, all'uso responsabile del denaro.

NUOVI SCENARI

IL TRIANGOLO: USURAI; USURATO; MEDIATORE

Il fenomeno dell'usura generalmente si esprime tramite un rapporto trilaterale tra: l'usurato, il mediatore e l'usuraio. Vediamo più da vicino questi soggetti.

Un momento di difficoltà può capitare a chiunque e quindi siamo tutti potenzialmente possibili vittime. Spesso chi si rivolge all'usuraio non ha accesso al credito legale, per lo più bancario, perché non ha beni immobili da dare in garanzia, o non ha un reddito capace di garantire il prestito, oppure sono persone che hanno avuto protestato un assegno o una cambiale, ma anche semplicemente perché iscritti nelle centrali rischi come cattivi pagatori per un semplice ritardo nel pagamento di rate di mutuo. Chi si rivolge all'usuraio, si è già rivolto ad amici e parenti e non sa più come affrontare la situazione. La necessità di denaro può essere determinata da vari fattori: emergenze familiari, di salute, acquisto di una casa, cerimonie e festeggiamenti (battesimi, cresime, matrimoni, lauree) ma anche fare una vita economicamente sregolata o sopra alle proprie possibilità economiche, facendo uso del sistema di piccolo indebitamento o a causa di debiti di gioco. Sono tutte vicende che richiamano al buon uso del denaro e ad una adeguata gestione del bilancio proprio bilancio di azienda o familiare.

Quando si è in difficoltà economica, si deve ridurre il proprio tenore di vita. Questa rappresenta la regola principale e generale, anche se appare banale e scontata.

IL MEDIATORE ... L'INSOSPETTIBILE COMPLICE!!!

Il mediatore è quel soggetto che procaccia nuovi "clienti" all'usuraio, ricevendo una percentuale sul cliente procacciato. Spesso è egli stesso una vittima di usura e trova clienti per ottenere dilazioni di pagamento o riduzioni del debito. In alcuni casi, questo soggetto non si limita a cercare nuove vittime, ma diventa egli stesso usuraio, praticando il prestito a "strozzo" per pagare i propri debiti. Normalmente questo avviene quando l'usura è praticata da bande criminali organizzate, ma non è infrequente anche nel caso di singoli usurai. Il mediatore può essere un amico di vecchia data, una

persona di famiglia, un conoscente particolarmente rispettato nel suo ambiente. In moltissimi casi, opera da mediatore la vittima di usura nei confronti degli stessi familiari e amici, coinvolgendoli nel vortice dei prestiti, dando denaro o offrendo garanzie. Il consiglio è quello di non prestare soldi a chi è sotto usura. Non serve ad aiutare la vittima, ma solo ad ingrassare l'usuraio. L'usura è un cappio da cui non si esce se non con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Un particolare tipo di mediatore è il funzionario di banca. Questo tipo di mediatore è particolarmente subdolo. In alcuni casi si "limita" ad indicare alla vittima "l'amico" o la finanziaria a cui rivolgersi; in altri casi determina le condizioni di difficoltà della vittima negando un prestito ingiustificatamente o chiedendo, senza una particolare ragione, il rientro immediato dallo scoperto. In questi casi contattate immediatamente le associazioni antiusura e (con le associazioni) denunciate subito alla Direzione della Banca il funzionario infedele.

L'USURAI

Di norma è un singolo individuo che opera in un determinato territorio. L'usuraio non si presenta come delinquente patentato, anzi spesso sono pensionati, lavoratori dipendenti, commercianti, amici di famiglia, ecc... Di norma si presenta come un amico, un salvatore, l'unica persona disposta a farti credito quando le banche ti rifiutano il prestito. Comunemente viene definito "cravattaro", proprio per la caratteristica di "strozzare" economicamente le sue vittime. Soggetti interessati a questo tipo di usura sono le famiglie, piccoli commercianti, artigiani e professionisti. Vengono richiesti a garanzia assegni post datati, cambiali, ricognizioni di debiti, beni dati in pegno e vendite fittizie di immobili o dell'attività produttiva. L'usuraio ha come finalità quello di soggiogare completamente la vittima, prendendogli tutti i suoi averi, cercando di coinvolgere nel vortice figli, amici e familiari. Si fermano solo quando non c'è più nulla da prendere o da ottenere. La denuncia rimane l'unico modo per fermarli.

IL "CRAVATTARO" DEI TEMPI ANDATI OGGI HA IL COLLETTO BIANCO

L'attività usuraia è svolta da insospettabili professionisti dall'aspetto rassicurante e simpatico. Sono commercialisti, avvocati, agenti finanziari. Questo delinquente si presenta con modi garbati e affascinanti, ma hanno le stesse finalità del vecchio "cravattaro".

Accanto ai singoli individui che praticano l'usura, esistono forme organizzate dedite a questa attività. Sono vere e proprie organizzazioni criminali che operano in determinati ambiti locali. Tale organizzazione si presenta sotto varie forme e con diversi soggetti che hanno vari compiti. Si avvale di insospettabili commercianti, funzionari di banca, imprenditori, commercialisti, avvocati, liberi professionisti in genere. I soggetti a rischio sono commercianti, piccole e medie imprese, giocatori d'azzardo.



DALL' USURAI DI QUARTIERE ALLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO






Questa situazione è affiorata a partire dalla fine degli anni 80. Nel fenomeno usuraio, cioè, si sono avute interferenze delle associazioni criminali di tipo mafioso, le quali hanno iniziato a far ricorso a tale strumento per indebolire le capacità finanziarie delle piccole e medie imprese commerciali ed industriali sino a portarle ad uno stato di crisi che ne consente l'acquisizione del controllo.

In questo caso l'attività usuraia è svolta da organizzazioni criminali di stampo mafioso. Per tali organizzazioni, l'usura ha diversi interessi, in quanto rappresenta un modo efficace per il riciclaggio del denaro sporco ed è un mezzo per il controllo o l'acquisizione delle attività commerciali o anche di imprese. L'attività svolta dall'impresa criminale diventa una vera e propria attività di carattere parabancario. I principali soggetti vittime di queste organizzazioni sono grandi e piccoli imprenditori, famiglie benestanti, giocatori d'azzardo, commercianti. In particolare aree d'Italia, questo fenomeno è collegato a quello del racket

... PER UN CORRETTO USO DEL DENARO

Gli obiettivi della presente guida sono molteplici, intendendo essere un utile manuale per i cittadini che si trovano a fronteggiare situazioni di emergenza finanziaria o anche solamente strumento per chi intenda migliorare il proprio stile di vita finanziario senza incorrere in sgradevoli sorprese.

A tal fine il presente lavoro intende assicurare:

-  l'**orientamento** per il consumatore sulle possibilità di accesso al credito e sul corretto uso del denaro;
-  l'**informazione** e sui costi dei contratti bancari, commerciali e di intermediazione finanziaria; l'**informazione** ai consumatori sulle possibilità offerte dagli enti pubblici e privati per l'accesso a facilitazioni o bonus;
-  **la prevenzione del sovraindebitamento;**
-  la **tutela** al consumatore che abbia problematiche di accesso al credito;
-  la **tutela** del consumatore che abbia problemi di sovraindebitamento con enti pubblici e/o privati.



INDICE

Che cosa significa “sovraindebitamento”?	p.2
La prevenzione comincia da un corretto uso del denaro	p.2
Che cosa determina il sovra indebitamento	p.3
Dati sulla condizione di indebitamento delle famiglie Italiane	p.4
Gestione del Denaro - Il conto corrente bancario	p.4
Mutui Bancari	p.7
Stipula del Mutuo	p.7
Scelta del tasso di interesse del mutuo	p.8
Da sapere	p.8
Strumenti Finanziari	p.9
L’indebitamento	p.11
Il credito al consumo	p.12
Enti di vigilanza e tutela del risparmio	p.13
L’usura	p.14
Si comincia con l’indebitamento	p.14
L’importanza di denunciare l’usuraio	p.15
Prevenire è meglio che curare	p.15
I fondi di prevenzione	p.16
I fondi di solidarietà	p.16
Le azioni civili contro i contratti frutto di usura	p.17
Gli stili di vita	p.18
Emulazione	p.18
Gioco	p.18
Nuovi scenari – il Triangolo: usuraio; usurato; mediatore	p.19
Il mediatore insospettabile complice	p.19

L'usuraio	p. 20
Il "Cravattaro" dei tempi andati oggi ha il colletto bianco	p. 20
Dall'usuraio di quartiere alle associazioni criminali di tipo mafioso	p. 20
Per u corretto uso del denaro	p.21





SPORTELLO ANTIUSURA DEL COMUNE DI CASTELLIRI

Lo Sportello antiusura ha l'obiettivo di fornire consulenza e supporto in relazione alla tematica del sovraindebitamento familiare e della lotta all'usura, per l'informazione e le modalità per l'accesso al credito, per la prevenzione e la lotta all'usura e per l'orientamento ed il supporto del consumatore e dell'utente al buon uso del denaro. Tra gli scopi primari dello Sportello vi è quello di operare una prevenzione primaria contro il ricorso a comportamenti illegali, e un sostegno e tutela efficaci per quelle famiglie già vittime di criminalità, che vogliono percorrere un iter di riabilitazione ed uscire fuori dalla spirale di illegalità in cui sono caduti. Obiettivo principe dell'iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche del sovra indebitamento per fare conoscere il problema e attivare un'azione di cittadinanza attiva.

Rivolgetevi allo sportello se hai problemi di :

- **gestione del risparmio e dei conti correnti**
- **Erogazione prestiti e mutui**
- **Rientro immediato affidamento**
- **Prestiti negati**
- **Iscrizione centrale rischi**
- **Bollette non pagate**
- **Esecuzioni immobiliari**
- **Fallimenti e protesti**
- **Informazioni su finanziamenti e condizioni per l'accesso al credito al consumo.**

Orari di apertura dello sportello

lunedì dalle ore 08;30 alle ore 13;30
martedì dalle ore 15;30 alle ore 18;00
mercoledì dalle ore 08;30 alle ore 13;30
giovedì dalle ore 08;30 alle ore 13;30

Via Torino, 19 c/o Comune di Castelliri
Num. Tel 0776.807350
